



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14 “Biancolelli”

**Via Biancolelli, 38 - 40132 Bologna (BO) Tel. 051/404810 - Fax 051/406272
8E.mail: boic85800a@istruzione.it -Codice fiscale 80072250378**

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 20 Dicembre 2011 alle ore 11,10 nella sede dell’Istituto Comprensivo n. 14 viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof. Laura Villani

PARTE SINDACALE

RSU Giuliano Cere’
Bruna Mignatti

SINDACATI FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14 “Biancolelli”

**Via Biancolelli, 38 - 40132 Bologna (BO) Tel. 051/404810 - Fax 051/406272
8E.mail: boic85800a@istruzione.it -Codice fiscale 80072250378**

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO N. 1/2011

L'anno 2011 nel giorno 20 del mese di Dicembre nella sede dell'Istituto Comprensivo n. 14

TRA

la Delegazione di parte Pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Laura Villani, titolare delle relazioni sindacali dell'Istituzione Scolastica e la Delegazione di parte Sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella medesima Istituzione, rappresentate dai suoi due componenti Giuliano Cere' e Bruna Mignatti

VIENE CONCORDATO

il presente Contratto integrativo concernente le seguenti materie:

- **Titolo primo - Trattamento economico accessorio - Criteri generali per la ripartizione, A.S. 2011/2012, ai sensi dell'art 45, comma 1, del D.Legisl. 165/2001, al personale docente e ATA.**
- **Titolo secondo - Criteri e modalità di applicazione dei Diritti Sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n.146/90, così come modificate ed integrate dalla Legge n. 83/2000.**
- **Titolo terzo - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

PREMESSA

- VISTO l'art. 6, del CCNL-Scuola 2006/2009 che fissa e regola le modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali nel comparto Scuola;
- VISTO l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi di Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione Scolastica di cui sono rappresentanti legali;
- VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);

- VISTI gli art. 39, comma 3-ter della Legge 27/12/1997 n. 449, l'art. 2, comma 1° del D.Lgs. 30.7.1999, n. 286 e l'art. 48, comma 6° del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, in materia di procedura di controllo dei contratti integrativi;
- VISTI il CCNI 29/11/2007 e la sequenza contrattuale siglata il 8/4/2008 sulle risorse relative al Fondo per l'Istituzione scolastica nonché le e-mail del MIUR del 18/11/2009;
- VISTA la normativa vigente relativa al pubblico impiego;
- VISTA la convocazione da parte del Dirigente Scolastico delle parti interessate alla trattativa di cui al presente protocollo d'intesa;
- PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico Prof. Laura Villani per la contrattazione integrativa di cui al presente protocollo d'intesa, si avvale della consulenza del Direttore SGA D.ssa Calogera Greco;
- Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del DS e delle RSU e perseguono l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
- La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.
- Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro docenti e ATA, il Dirigente scolastico nell'emanazione dei relativi atti ha concordato l'applicazione dei seguenti criteri idonei a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico ed efficaci in relazione agli obiettivi contenuti nel POF:
 - Utilizzazione del personale e criteri di assegnazione ai plessi secondo il principio della continuità , maggiore anzianità di servizio, la disponibilità a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL.

Per quanto riguarda i docenti l'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico prima dell'inizio delle lezioni e dura tutto l'anno. Nel caso sussistano in una o più sedi della scuola dei posti o cattedre occupate dai docenti, già in servizio nell'anno scolastico precedente, si procede nel seguente ordine:

1. assegnazione di una unica sede di servizio utilizzati su due o più sedi

2. assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell'anno scolastico precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte
3. assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1° Settembre
4. assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato

Qualora non sia possibile la conferma di tutti i docenti si procede secondo la disponibilità e la posizione in graduatoria fermo restando le precedenze di legge e comunque per motivate esigenze il Dirigente può disporre una diversa assegnazione.

- Organizzazione del lavoro e la sua articolazione secondo un principio di equità dei carichi di lavoro e delle turnazioni in considerazione anche delle richieste del personale e secondo l'orario didattico ed i progetti contenuti nel POF in particolare si conviene su quanto segue:

- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
- criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
- articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
- utilizzazione del personale;
- individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
- individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.

- **Modalità di utilizzazione del personale** subordinata al Piano dell' Offerta Formativa e sulla base delle competenze richieste per il singolo progetto, tenendo conto della professionalità ed esperienza del docente e del personale Ata, della formazione espletata, della disponibilità dichiarata a svolgere l'attività prevista dal progetto e della partecipazione ad altri progetti analoghi negli anni precedenti.

Tale organizzazione è stata condivisa con il personale nelle sedi opportune e come previsto dall'art. 88 del CCNL

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Titolo primo -

- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori
 - g. finanziamenti specifici di stato, enti territoriali e privati per progetti ed attività attuati dall'istituto
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta al momento ad €98.901,42 (lordo Stato) come comunicato dalla nota del Miur prot. N. 7451 del 14/10/2011 più economie di bilancio come da prospetto allegato e finanziamenti specifici per progetti

Art. 2 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO SECONDO

UTILIZZAZIONE DEL FIS E DEGLI ALTRI COMPENSI ACCESSORI

Art. 3 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire

funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 4 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Il Dirigente Scolastico, dopo aver controllato la fattibilità finanziaria delle attività e progetti da retribuire con il Fondo per l'istituzione scolastica, informa la RSU, con tabelle allegate (all. n. 1 e all. n.6) al presente protocollo di intesa, sul budget disponibile per il corrente anno scolastico, comprensivo delle economie del passato anno scolastico.

Art. 5 – Stanziamenti

Il Fondo per l'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni di cui agli artt.28-29-30-31 del CCNL 2006/2009, rese dal personale docente ed ATA, per sostenere il processo di autonomia scolastica per la realizzazione del POF, con le relative ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio. Il Fondo inoltre è finalizzato alla qualificazione ed all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle tabelle 5-6 del CCNL 2006/2009 e debbono essere riconducibili ad attività aggiuntive, svolte oltre l'orario obbligatorio di servizio ed inserite nel POF, deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. Per il personale ATA il CCNL prevede anche l'intensificazione di prestazioni lavorative.

Con il Fondo vengono retribuite:

- la flessibilità organizzativa ATA che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia.
- le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5 del CCNL 2006/2009;

- le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.28, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5 del CCNL 2006/2009;
- le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6 del CCNL 2006/2009;
- i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 30 del presente CCNL;
- compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF;
- al DSGA viene corrisposta l'indennità di direzione prevista dall'art. 88, comma 2, lett. j) del CCNL così come modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 .

ART. 6 - CRITERI DI RIPARTIZIONE CONCORDATI PER IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

I progetti facente parte integrante del POF sono approvati da entrambe le parti, come pure la distribuzione delle ore aggiuntive del personale e il relativo impegno di spesa, secondo quanto riportato nel prospetto allegato, costituente il presente contratto integrativo. L'entrata complessiva risulta pari ad € 85.394,68 comprensiva di oneri a carico dell'istituto più le economie di bilancio a.s. 2010/2011.

Il riparto della quota comune docenti e ATA verrà calcolato in base ad una percentuale pari al 75% per i docenti e al 25% per gli ATA.

Le eventuali oscillazioni delle risorse erogate saranno calcolate in percentuale su tutte le voci destinatarie del fondo.

In caso di maggiori entrate si determineranno criteri in itinere per la loro redistribuzione.

FONDI A DISPOSIZIONE PERSONALE DOCENTE

Tenuto conto che le risorse finanziarie del Fondo di Istituto sono finalizzate alla realizzazione e al conseguimento degli obiettivi del Piano dell'offerta Formativa, si stabiliscono i seguenti criteri per l'erogazione di tali risorse:

- organizzazione didattica e coordinamento;
- progettazione e realizzazione di attività volte ad ampliare l'offerta formativa e i servizi dell'Istituto rivolti all'utenza;
- progettazione e realizzazione di attività volte a contrastare la dispersione scolastica e a garantire agli allievi il successo scolastico;
- progettazione e realizzazione di attività volte a favorire l'integrazione di alunni in difficoltà;
- progettazione e realizzazione di attività volte all'integrazione di alunni extra-comunitari e all'educazione interculturale;
- progettazione e realizzazione di attività volte a favorire il processo di orientamento degli allievi;
- progettazione e realizzazione di attività volte a promuovere e a facilitare l'integrazione della scuola nel territorio;
- recupero e / o sostegno degli apprendimenti e tutte le attività e i progetti volti al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dal Collegio dei Docenti (attività aggiuntive di insegnamento – potenziamento attività integrative, coordinamento dei Consigli di classe, le commissioni);
- attività volte a contrastare la dispersione scolastica e a favorire il processo di orientamento;
- attività volte a facilitare il processo di integrazione con il territorio;
- attività relativa alla integrazione con gli enti di formazione regionale;
- attività di supporto e collaborazione con il DS (n. 2 Collaboratori del Dirigente scolastico) di cui all'art. 31, CCNL 24/7/03;
- figure strumentali al POF;
- attività funzionali alla sicurezza del servizio.

Le ore di impegno nelle attività aggiuntive indicate dai responsabili nei singoli progetti, non devono assolutamente essere superate se non dietro nuova richiesta autorizzata .

Misura dei compensi da corrispondere al personale docente – non più di due unità – della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo ai sensi dell'art. 31, comma 1, del ccnl 2006-2009, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative.

Il compenso da corrispondere per l'a.s. 2011/12 ai due docenti, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative è pari a 5.706,10 euro comprensivo di tutte le attività dei due collaboratori.

L'individuazione del personale docente da retribuire con il fondo d'istituto dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- i docenti dei consigli di classe della scuola media e i docenti delle classi della scuola primaria in cui si realizzano i progetti e/o le attività di sostegno e recupero
- i docenti che hanno espresso la disponibilità ad effettuare le attività programmate

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE Del Personale ATA

- il personale destinatario incarichi specifici Ata ha titolo ad accedere al fondo di Istituto per le attività, diverse dall'incarico specifico
- Per la restante quota, si propone una ripartizione proporzionale alla consistenza numerica e al compenso orario di ciascuna categoria, pertanto:
 - il 25 % circa per gli A.A., corrispondente a circa 195 ore totali;
 - il 75 % circa per i C.S., corrispondente a circa 650 ore totali.

Come previsto dall'art.86 del CCNI, le prestazioni del personale ATA da retribuire con il Fondo di Istituto, consistono in prestazioni oltre l'orario d'obbligo e/o nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di organizzazione connesse all'attuazione dell'autonomia.

In particolare saranno incentivate le prestazioni intensive per:

- il maggior impegno richiesto dall'attuazione dell'autonomia e dalla complessità organizzativa dell'Istituto;
- per la formazione del personale tramite la partecipazione a corsi solo organizzati dall'amministrazione scolastica;

- le prestazioni intensive per la sostituzione dei colleghi assenti per tutto il personale in servizio in ciascuna sede e le prestazioni intensive per fronteggiare situazioni straordinarie assegnate;
- le prestazioni intensive a supporto della realizzazione del POF. Per tali attività si specifica quanto segue:
 - PROGETTI CURRICULARI – per il personale ata si propone di retribuire a forfait per ogni unità di personale che partecipa e viene coinvolto nel progetto in orario intensivo fino ad un massimo di 20 ore per unità per il personale amm.vo e coll.re scolastico a seconda del profilo come da prospetti allegati al piano attività personale ATA;
 - PROGETTI EXTRACURRICULARI – sia retribuiti con il fondo d’istituto che retribuiti con altri finanziamenti solo se riconosciute dal docente referente nella scheda progetto e devono essere effettuate fuori orario di servizio.
 - Servizio scodellamento attribuito in relazione alla disponibilità individuale e retribuito dalla Seribo ristorazione.
- Al DSGA verranno riconosciute a carico del fondo d'istituto:
 - l’indennità di direzione prevista dall’art. 88, comma 2, lett. j) del CCNL così come modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008.

Art. 7 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 8 - Funzioni Strumentali Docenti

A fronte dell’assegnazione specifica di fondi per tale istituto contrattuale a seguito di una delibera del Collegio Docenti si prevede di mantenere n. 5 funzioni così articolate: *“Salute e Benessere”, “Coordinamento POF”, “Nuove Tecnologie”, “Disabilità” e “Integrazione stranieri”*.

Le parti convengono che la misura del compenso sarà pari all’importo previsto per tale assegnazione specifica in misura di 1/5 per ogni funzione.

Art. 9 - Incarichi specifici

1. Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la R.S.U. e le OO.SS. il dirigente scolastico, qualora sia in servizio almeno l'80% del personale previsto nei singoli profili, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito a:

- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
- criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
- articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
- utilizzazione del personale;
- individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
- individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.

Della riunione viene redatto apposito verbale.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione.

2. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio.

3. Le risorse disponibili Per gli incarichi aggiuntivi al personale ATA si propone la seguente ripartizione:

FINANZIAMENTI

ECONOMIE AL 31/8/2011

FINANZIAMENTO ANNO

a.s. 2011/2012

3.749,33

N. ORE PER CATEGORIE PERSONALE ATA	N. PERSONALE NON DESTINATARIO 1^ POSIZIONE	COMP. ORARIO	QUOTA DISPONIBILE	N. ORE
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N 2 UNITA'	13,07	€729,41	55,81
COLLABORATORI SCOLASTICI	8	11,36	€ 2096,01	184,51
			€ 2.825,42	240,32

Art. 10 - DICHIARAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE DOCENTE ED ATA

A consuntivo dell'attività, il Dirigente richiederà al personale docente ed Ata una autocertificazione circa le attività realmente effettuate.

Per tutte quelle attività che non prevedono una liquidazione forfetaria, il Dirigente controllerà i modelli con la firma presenza.

Le ore non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso rispetto all'incarico ricevuto possono essere retribuite solo se compensano ore in difetto nell'ambito dello stesso progetto.

Art. 11 – Attuazione normativa prevista d.l. 112/2008

- L'istituto a seguito dell'introduzione del **decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 5/8/2008 n. 133** dispone della visita medica fiscale di controllo della malattia, in base a quanto previsto dalla normativa vigente

Le funzioni strumentali e gli incarichi specifici poiché non calcolati in base alle effettiva presenze ma all'attività prestata non si propone nessuna decurtazione degli stessi a meno che l'assenza non sia per un periodo molto lungo che ne comprometta l'attività stessa.

La decurtazione va calcolata in trentesimi.

Per le voci i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL) per cui le

trattenute giornaliere lorde dovrebbero essere:

	R.P.D.	Trattenuta lorda giornaliera
--	---------------	-------------------------------------

da 0 a 14 anni	€ 164,00	€ 5,47
da 15 a 27 anni	€ 202,00	€ 6,74
da 28 anni	€ 257,50	€ 8,59
	C.I.A.	Trattenuta lorda giornaliera
Area A/As	€ 58,50	€ 1,95
Area B/C	€ 64,50	€ 2,15
	Indennità direzione DSGA	Trattenuta lorda giornaliera
	€ 145,84	€ 4,87

TITOLO TERZO - Criteri e modalità di applicazione dei Diritti Sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n.146/90, così come modificate ed integrate dalla Legge n.83/2000.

TITOLO TERZO- CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 12 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 13 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella persona della docente Bruna Mignatti
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente concorda le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti delle RSU, parte sindacale, a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 14 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 15 – Informazione preventiva e successiva

Il dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'istituzione scolastica, inoltre, metterà a disposizione delle RSU il piano dell'offerta formativa e la delibera del consiglio d'istituto, relativa all'orario d'apertura della scuola ed il relativo calendario scolastico.

Il dirigente fornirà copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell'istituzione scolastica, indicanti le attività, gli impegni orari e i relativi importi. La stessa copia dovrà essere

affissa all'albo ai sensi della CM 243/1999 e consegnata alle RSU precedentemente, sempre nell'ambito del diritto all'informazione.

Sono inoltre oggetto di informazione preventiva le materie previste dalla normativa vigente e dall'art. 6 del CCNL

Il dirigente fornisce l'informazione successiva, con gli stessi tempi e modalità dell'informazione preventiva, sulle seguenti materie:

- Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto, compresi i progetti finanziati da enti pubblici e privati.
- Criteri d'individuazione e modalità d'utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti ed istituzioni;
- Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;

La RSU, nell'esercizio della tutela sindacale d'ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti interessati, ha altresì diritto all'accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge 675/96.

Art 15 bis – Calendario delle convocazioni

Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Settembre/Ottobre | Informazione preventiva |
| 2. Novembre/ Dicembre | contrattazione integrativa d'istituto |
| 3. Marzo/Aprile | Verifica infrannuale |
| 4. Giugno | Verifica finale |

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 16 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'atrio dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 17 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per assicurare i servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 18 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 19 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 20 - Durata ed efficacia dell'accordo

Il presente accordo ha valenza contrattuale per anno scolastico.

E' soggetto a verifica su richiesta scritta e motivata di una delle parti che l'hanno sottoscritta anche in relazione ad eventuali innovazioni derivanti da accordi nazionali e provinciali.

Al termine della verifica l'accordo potrà essere modificato con un'intesa fra le parti.

Il presente accordo potrà essere integrato da successivi protocolli d'intesa, nonché dai risultati delle controversie e delle conciliazioni.

L'amministrazione si impegna altresì a far divulgare i contenuti degli accordi sottoscritti a tutti i lavoratori con le stesse modalità previste per le circolari.

Art. 21 – Minimi di servizio del personale ATA in caso di sciopero

- 1) Si stabilisce che i minimi di servizio in caso di sciopero, anche indetto dalla RSU, dell'intero personale ATA devono servire a garantire una serie limitata di prestazioni minime. Il contingente minimo di personale ATA è rappresentato da:
 - 1 assistente amministrativo durante lo svolgimento di esami finali e/o scrutini finali;
 - 1 collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici;
 - il DSGA per la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo.

- 2) I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Si stabilisce che i minimi di servizi in caso di sciopero dell'intero personale ATA in servizio devono servire a garantire una serie limitata di prestazioni minime come indicato nell'allegato 1, visto l'accordo nazionale dell'8 ottobre 1999.

Il Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, formula un elenco in ordine alfabetico di tutto il personale ATA dell'Istituzione Scolastica.

L'elenco così formulato deve essere affisso all'albo sindacale.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai locali scolastici per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 23 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente.

Art. 24 - Le figure sensibili

1. Per l'istituto scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso;
 - addetto alla squadra antincendio.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi.
 3. Alle figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. Se a consuntivo l'Amministrazione dovesse riscontrare una economia superiore ad € 1.000,00, la stessa sarà ricontrattata con una sequenza contrattuale specifica.

Art. 26 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica di quanto indicato nel comma 1.

Art. 27 – Accesso agli atti e trasparenza

Le R.s.u. richiederanno formalmente la documentazione prevista dalla normativa, che verrà consegnata in un termine non superiore a 10 gg.

Art. 28 – Norma transitoria

Per quanto non indicato negli articoli precedenti si rimanda al CCNL e CCNI nonché alle norme in vigore .

Del presente Contratto fanno parte integrante i seguenti allegati:

- N. 1 Foglio per il calcolo del Fondo d'Istituto a.s. 2011/2012
- N. 2 Riepilogo assegnazione risorse finanziarie a.s. 2011/2012
- N.3 Commissioni e incarichi a.s. 2011/2012
- N.4 Progetti a .s. 2011/2012
- N.5 Riepilogo disponibilità per contrattazione d'istituto a.s. 2011/2012
- N.6 Attività aggiuntive a carico FIS a.s. 2011/2012
- N. 7 Funzioni strumentali a.s. 2011/2012
- N.8 Incarichi specifici personale ATA a.s. 2011/2012
- N. 9 Forte processo immigratorio a.s. 2011/2012
- N.10 Piano Finanziamento 2011/2012

IL Dirigente Scolastico

Prof. Laura Villani

I RAPPRESENTANTI R.S.U.

Cere' Giuliano

Mignatti Bruna

BOLOGNA,